

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta ed approvazione, con modificazioni, in un testo unificato (1):

« Proroga dei termini di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo della piccola proprietà rurale » (204) (D'iniziativa del senatore Lepre);

« Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (780) (D'iniziativa dei deputati Pisoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 517, 518, 520  
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 517, 518  
519 e passim

FERIOLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 520  
FILETTI . . . . . 518, 519  
FOLLIERI . . . . . 519  
TEDESCO TATÒ Giglia . . . . . 520

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili » (407):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 520, 521  
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 520

##### Discussione e approvazione:

« Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 » (482-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 516  
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 516

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

### IN SEDE DELIBERANTE

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355** » (482-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

COPPOLA, *relatore alla Commissione.* Il 13 dicembre 1972 noi approvammo all'unanimità il provvedimento che comportava un aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture, rispettivamente di lire 550 milioni per il 1972, e di lire 700 milioni per il 1973 di fronte agli originari 350 milioni. Per esigenze di ordine tecnico, la Camera dei deputati ha ritenuto di modificare l'articolo 2 in modo da adeguarlo alle norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, come previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'intenzione era, per la verità, di esprimere una sia pur sommissa censura per questo rinvio da un ramo all'altro del Parlamento

di un disegno di legge per modifiche esclusivamente formali. Però ci si è resi conto che si è trattato effettivamente di un'esigenza di ordine contabile, suggerita probabilmente dallo stesso rappresentante del Governo. Ragione per cui, poichè nel merito nulla è stato ritoccato, il relatore propone alla Commissione l'approvazione della modifica apportata alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 2

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 e l'articolo 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

**Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato, con modificazioni, dei disegni di legge:**

« **Proroga dei termini di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo della piccola proprietà rurale** » (204), d'iniziativa del senatore Lepre;

« **Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale** » (780), di iniziativa dei deputati Pisoni ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione dei disegni di legge: « Proroga dei termini di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo della piccola proprietà rurale », d'iniziativa del senatore Lepre e « Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale », d'iniziativa dei deputati Pisoni, Andreoni, Fioret, Bodrito e Postal, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Si tratta di un'ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo della piccola proprietà rurale, già previste con legge 14 novembre 1962, n. 1610, e prorogate di 5 anni con legge 9 ottobre 1967, n. 952. La legge base, quella del 1962, ha prodotto notevoli effetti soprattutto per la proprietà montana, perchè ha consentito la regolarizzazione di molte situazioni che, diversamente, non avrebbero potuto essere sanate nemmeno con l'istituto dell'usucapione. La esperienza ha confermato quindi la bontà di questa legge. Tuttavia, poichè essa non è stata sufficientemente divulgata, specie in relazione ai piccolissimi appezzamenti di terreno

tra cui quelli appartenenti ad emigrati i quali non hanno avuto pertanto la possibilità di usufruire delle speciali procedure, l'altro ramo del Parlamento, su iniziativa dei deputati Pisoni, Andreoni, Fioret, Bodrito e Postal, ha ritenuto opportuno prendere in esame la proroga della legge 14 novembre 1962, n. 1610. Intorno alla proposta si è sviluppata una interessante discussione, non tanto sul merito, sul quale tutti i Gruppi si sono dichiarati d'accordo, quanto sui riflessi di natura contingente concernenti aspetti fiscali del trattamento per tutti gli atti inerenti a questa procedura speciale. A questo proposito occorre tener presente che la Camera dei deputati discusse e approvò il provvedimento il 17 gennaio scorso, vale a dire pochi giorni dopo l'entrata in vigore delle norme delegate sulla riforma tributaria. Ed infatti il relatore onorevole Pandolfi — si tenga tra l'altro conto del fatto che alla Camera la proposta di legge fu esaminata dalla Commissione finanze e tesoro —, nel dichiararsi favorevole nel merito, ritenne di dover rivolgere l'invito non solo al Governo ma anche ai membri del Parlamento perchè, nell'imminenza della entrata in vigore della riforma tributaria, almeno per quel che concerne le imposte indirette, il regime delle esenzioni tributarie non fosse diciamo così manomesso e disatteso rispetto ai principi, sia della legge di delega data dal Parlamento, sia dei decreti delegati che l'esecutivo aveva emanato. Ragion per cui, rispetto alla proposta originaria dei deputati Pisoni, Andreoni, Fioret, Bodrito e Postal, di proroga per i procedimenti iniziati fino a 15 anni dalla entrata in vigore della legge del 1962, la Camera — tenuto conto delle osservazioni, marginali, nel senso che non entravano nel merito del provvedimento, di carattere fiscale — ritenne di abbassare il periodo a 12 anni, che coinciderebbe con la durata del regime agevolativo previsto dai decreti delegati.

Senonchè, per iniziativa autonoma del senatore Lepre, ci troviamo anche di fronte a un disegno di legge il quale esprime la convinzione che la proposta non possa limitarsi a 12 anni, periodo che tra l'altro verrebbe a scadere tra pochi mesi, bensì debba estendersi a 15 anni, cioè fino al 31 dicembre 1977,

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

praticamente ripristinando il principio informatore originario che aveva animato il provvedimento dei deputati Pisoni, Andreoni, Fioret, Bodrito e Postal.

Il relatore, tenuto anche conto del parere della Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale, riferendosi solo al disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati, suggerisce l'opportunità di richiamare, oltre che la legge base del 1962, anche quella di proroga del 9 novembre 1967, n. 952, sarebbe d'accordo nel prorogare un poco più congruamente i termini per usufruire delle provvidenze sulla regolarizzazione del titolo della piccola proprietà rurale, anche perchè se ci dovessimo fermare alla scadenza proposta dalla Camera dei deputati, non varrebbe neppure la pena di renderla operante, data la scadenza oramai pressochè imminente anche di questa ulteriore data.

D'altra parte, non esistono eccessive preoccupazioni in riferimento ai riflessi sul regime agevolativo previsto dalle leggi fiscali, perchè il provvedimento di proroga non intacca tale sistema nè determina minori gettiti e perchè in tema di proprietà contadina o coltivatrice esiste un regime fiscale di proroga, attualmente a tempo limitato, ma che è prevedibile sarà senz'altro ulteriormente allungato.

Per tutti questi motivi propongo che lo sbocco della discussione abbinata sia rappresentato dalla approvazione del testo del disegno di legge del senatore Lepre, con l'aggiunta suggerita dalla Commissione finanze e tesoro del Senato. In sostanza propongo l'approvazione del seguente articolo unico: « Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogate con legge 9 novembre 1967, n. 952, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1977 ».

**PRESIDENTE.** Naturalmente questa modificazione comporta il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati.

**COPPOLA**, *relatore alla Commissione.* Indubbiamente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FILETTI** Credo che dobbiamo esaminare attentamente l'aspetto fiscale sul quale il relatore si è soffermato per fare esclusivamente riferimento alla imposta di registro e soprattutto alle agevolazioni che attengono alla materia del trasferimento della proprietà rurale, il quale avviene mediante un decreto del pretore. Sul merito del disegno di legge non ho alcunchè da eccepire, in quanto mi sembra pienamente fondato che si eliminino determinati casi di equivocità per le intestazioni catastali di piccoli appezzamenti di terreno. Problema importante, da esaminare attentamente, mi sembra invece quello relativo alla imposta sull'incremento di valore, già entrata in vigore dal 1° gennaio 1973. Sappiamo che la legge prevede che l'imposta, allorchè si tratta di atti di trasferimento a titolo oneroso, incombe al venditore, quando invece si tratta di atti a titolo gratuito, incombe al donatario.

In materia di trasferimento della proprietà rurale si verifica spesso che la situazione viene normalizzata per effetto del decorso del tempo, cioè a dire per effetto di usucapione. Normalmente il pretore — mi è capitato qualche caso — si limita ad accertare, attraverso informazioni e un'inchiesta testimoniale, se quel tratto di terreno sia stato o no posseduto continuativamente da colui che presenta l'istanza tendente al riconoscimento del suo diritto di proprietà. Fino al 31 dicembre 1972 per questi atti di trasferimento per usucapione l'imposta veniva pagata da colui il quale veniva riconosciuto proprietario del fondo. Ma oggi che esiste anche un'imposta sull'incremento di valore, a chi spetta di corrisponderla? È un problema che si pone e che noi dobbiamo risolvere, disciplinando la normativa in materia, magari stabilendo che l'imposta sull'incremento di valore non deve essere pagata in questi casi.

**COPPOLA**, *relatore alla Commissione.* Non vorrei che l'aspetto fiscale, per quanto degno della massima considerazione così come ha detto anche il senatore Filetti, fosse preminente sul merito del provvedimento in esame, il quale persegue obiettivi da tutti ri-

conosciuti validi. Ciò premesso, l'osservazione del senatore Filetti, come sempre molto seria, merita un momento di riflessione. Dobbiamo riportarci alla legge originaria, quella del 1926, la quale all'articolo 5, con una disposizione di ordine generale in tema di esonero da imposte, stabilisce: « Gli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario. Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori ». Naturalmente si tratta di emolumenti ridotti in quanto attinenti a operazioni sulla proprietà coltivatrice.

Considerata l'ampia dizione del disposto di legge in ordine alla parte tributaria, resta a noi di soffermarci un momento soltanto sul nuovo aspetto costituito dall'entrata in vigore dell'I.N.V.I.M. Anzitutto si deve rilevare che la Commissione finanze e tesoro — la più competente indubbiamente a trattare simili problemi — non ha mosso alcun rilievo in merito alla questione sollevata — peraltro molto opportunamente — dal senatore Filetti. La quale cosa potrebbe già costituire un motivo di tranquillità per noi. Ma voglio andare un po' oltre e mi chiedo qual è la natura del nuovo tributo, che avrà notevole diffusione e peso sulla organizzazione della finanza, soprattutto in riferimento agli Enti locali in quanto, come loro sanno meglio di me, l'I.N.V.I.M. è sostitutiva di alcuni tributi di cui erano destinatari particolarmente i comuni, come, ad esempio, l'imposta di consumo, l'imposta di famiglia e così via.

Il problema sollevato dal senatore Filetti riguarda l'imposta sull'incremento del valore, per cui, nel nostro caso, occorrerebbe tener conto della differenza tra il valore del bene al momento della entrata nel patrimonio del titolare — momento che, comunque, non può andare oltre il 1963 — e il valore al momento del trasferimento del bene. In base a questa differenza, si dovrebbe far riferimento a un determinato scaglione di aliquota, così da colpire in maniera piuttosto congrua l'incremento del valore, nel presupposto che esso sia stato determinato non soltanto dall'attività del titolare, ma anche da altri motivi.

Nel caso al nostro esame, peraltro, dobbiamo tener conto che si tratta di beni di scar-

sissima entità, in quanto i trasferimenti riguardano soprattutto fondi rustici classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, qualunque sia la estensione e il reddito delle particelle fondiarie, o fondi rustici situati in altri comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36.000.

**F I L E T T I .** E nell'ipotesi che il piccolo fondo rustico diventi area edificabile?

**C O P P O L A , relatore alla Commissione.** Ho voluto anzitutto evidenziare l'ambito ristretto entro cui opera il provvedimento e aggiungo che non esiste, in realtà, un atto di trasferimento in senso effettivo, ma che ci si riferisce a sentenze le quali hanno riconosciuto il diritto alla proprietà nei confronti di chi per ragioni particolari non poteva far ricorso al Codice civile. Cioè, le norme di cui ci stiamo occupando non si riferiscono a trasferimenti in senso tecnico da un titolare ad un altro. Il fisco potrebbe anche ritenere di perseguire una persona che, in effetti, è la stessa nella doppia veste di proprietario originario e proprietario definitivo del titolo, ma, volendo dare una interpretazione legislativa, ritengo che anche per questi casi dovrebbe valere il regime di esenzione totale da ogni tributo.

**F I L E T T I .** D'accordo, però bisogna stabilire se sia sufficiente che questa interpretazione risulti dal resoconto stenografico o se, invece, sia opportuno farne oggetto di un apposito articolo.

**F O L L I E R I .** Se si tratta di un'agevolazione, cioè a dire di una esenzione nuova o anche estensiva, occorre specificarla nella legge.

**C O P P O L A , relatore alla Commissione.** Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un disegno di legge di semplice proroga dei termini di efficacia della legge 14 novembre 1962. Ritengo, pertanto, che dovremmo limitarci a fare riferimento alla predetta legge del 1962 e a richiamare integralmente la legge di proroga del 1967, senza addentrarci in interpretazioni che potrebbero farci commettere un grosso errore. Poichè l'articolo 5 della legge

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

n. 1610 del 1962 così recita: « ... gli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario », sarà poi l'Amministrazione finanziaria che deciderà se applicare o meno questa norma.

**TEDESCO TATÒ GIGLIA.** Una ulteriore proroga dei termini la deliberiamo per ragioni di opportunità, e perchè possa servire congruamente a regolarizzare dei titoli. Ora, considerato che la Commissione finanze e tesoro, quando ha esaminato il disegno di legge, anche se ha deciso per una proroga più breve, avrebbe dovuto già considerare il fatto che in qualche caso la proroga viene a cadere nel periodo di applicazione dei nuovi tributi, ritengo sia meglio non fare alcun riferimento a questioni di carattere fiscale.

**F E R I O L I**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concordo con il parere espresso dal senatore Coppola. Se si accogliesse l'osservazione fatta dal senatore Filetti si incapperebbe nella remora posta dal Ministero delle finanze, il quale in una lettera al Ministero di grazia e giustizia così si è espresso: « Le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte di registro e di imposte ipotecarie previste dalle leggi vigenti... si applicano non oltre il 31 dicembre 1974 ».

**C O P P O L A**, relatore alla Commissione. È quindi opportuno non evidenziare oltre il dovuto questo aspetto fiscale della questione, tanto più che sarà poi oggetto di interpretazione da parte anche dell'Amministrazione finanziaria.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, sulla base del testo del disegno di legge n. 204, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenenti provvidenze per la

regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1977.

Comunico che all'articolo unico di cui ho dato lettura il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610 », le altre: « prorogate con la legge 9 ottobre 1967, n. 952 ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, che, così come risulta con l'emendamento testè approvato, costituisce il testo unificato dei due disegni di legge nn. 204 e 780.

*(È approvato).*

Propongo che il testo approvato assuma il titolo del disegno di legge n. 780.

Nessuno facendo obiezioni, così rimane stabilito.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili » (407)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili ».

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**C O P P O L A**, relatore alla Commissione. Comunico anzitutto che la Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, ha dichiarato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

Onorevoli colleghi, la composizione dei consigli di amministrazione per il personale degli archivi notarili è attualmente disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificati dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280. In base a tali norme, il consiglio di amministrazione per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva è composto dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede, dal direttore dell'ufficio centrale e da un ispettore generale degli archivi notarili, nonché da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione per il personale ausiliario è composto dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, che lo presiede, da due impiegati con qualifica non inferiore a conservatore superiore e da un rappresentante del personale ausiliario con qualifica non inferiore ad usciere capo.

Secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con parere 26 luglio 1968, la disciplina normativa relativa alla composizione del consiglio di amministrazione degli archivi notarili deve equipararsi a quella delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato in senso stretto. A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 7, ultimo capoverso, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i consigli di amministrazione delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti, salvo per quanto attiene al numero minimo dei rappresentanti del personale. Pertanto, in applicazione dell'articolo 7, ultimo capoverso, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, i rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione degli archivi notarili devono essere elevati a quattro. Al fine di evitare una sproporzione numerica fra i detti rappresentanti e gli altri membri del consiglio di amministrazione, il numero di questi ultimi va aumentato da tre a sette.

Ora, il problema che si pone davanti alla Commissione è anzitutto quello di procedere alla unificazione in un solo organo dei due

consigli di amministrazione per il personale degli archivi notarili, e in secondo luogo quello di tenere presente il rapporto indicato dalla legge delega già emanata dal Parlamento, per quanto attiene alla partecipazione dei rappresentanti del personale.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame tiene conto delle esigenze prospettate e pertanto ne propongo l'approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, sono sostituiti dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto:

a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;

c) da un ispettore generale degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a conservatore capo;

d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (15 marzo 1973)

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore ».

*(È approvato).*

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, è sostituito dal seguente:

« I componenti titolari e supplenti del consiglio di amministrazione e quelli della commissione di disciplina per il personale

degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreti del Ministro di grazia e giustizia ».

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO